



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai Comandi VV.F.

Agli Uffici di diretta collaborazione  
del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo

L O R O S E D I

e, per conoscenza:

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale VV.F.

S E D E

**OGGETTO: Rappresentatività sindacale per il triennio contrattuale 2025-2027.**

Con i decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2025 - pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2025 e allegati alla presente nota - sono state individuate le delegazioni sindacali che partecipano ai procedimenti negoziali per la definizione degli accordi per il triennio contrattuale 2025-2027, riguardanti il personale non direttivo e non dirigente e il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi degli artt. 137 e 227 del decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i.

Dai dati agli atti risultanti, allo stato, all'esito delle verifiche con il Ministero dell'economia e delle finanze, si rappresenta che, alla data del 31.12.2024, hanno conseguito la rappresentatività sindacale - valida sia a livello nazionale che locale - le seguenti Organizzazioni sindacali:



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Per il personale non direttivo e non dirigente:

OO.SS.	% RAPPRESENTATIVITA'
CONAPO	29,35
FNS CISL VV.F.	22,34
UIL PA VV.F.	20,08
FP CGIL VV.F.	11,32
FEDERDISTAT VV.F. e F.C. CISAL	6,16
CONFSAL VV.F.	5,65
USB PI VV.F.	5,10

Per il personale direttivo e dirigente:

OO.SS.	% RAPPRESENTATIVITA'
FNS CISL VV.F.	22,62
CONAPO	16,07
FEDERDISTAT VV.F. e F.C. CISAL	13,99
UIL PA VV.F.	11,01
CONFSAL VV.F.	10,12
FP CGIL VV.F.	9,52
SI.N.DIR. VV.F.	8,43
AP VV.F.	8,23

Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni, le **Organizzazioni sindacali rappresentative - sopra indicate** - sono legittimate a fruire delle prerogative e delle forme di partecipazione sindacale per le quali si fa espresso richiamo alla nota n. 636/S104/1 del 25 marzo 2009 con la quale sono state fornite dettagliate indicazioni in merito.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Per quanto attiene, invece, ai modelli di relazioni sindacali (contrattazione integrativa e partecipazione, a sua volta articolata negli istituti della informazione, dell'Organismo paritetico per l'innovazione e della concertazione) in sede di Amministrazione centrale e locale, ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 23 giugno 2025, n. 125, (per il personale non direttivo e non dirigente) e dell'articolo 31 del d.P.R. 23 giugno 2025, n. 124, (per il personale direttivo e dirigente) - in base ai quali continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica - sono ammessi alla fruizione dei predetti modelli le **Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto detti Accordi**, e nello specifico, in base all'ordine di firma, CO.NA.PO., FNS CISL, UIL PA VV. F. e CONFSAL VV.F. (per il personale non direttivo e non dirigente) mentre FNS CISL, UIL PA VV.F., FEDERDISTAT VV.F. e F.C. CISAL, CONFSAL VV.F., CO.NA.PO., AP VV.F. e SI.N. DIR. VV.F. (per il personale direttivo e dirigente).

In merito a quanto sopra, si rappresenta, inoltre, che con parere n. 66157-P del 15 settembre u.s., pervenuto in data 16 settembre 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha precisato quanto segue:

- in relazione alla partecipazione alla contrattazione integrativa in virtù del disposto degli articoli 140 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e s.m.i. che prevedono che *“possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle **Organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale**”* e degli articoli 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 e s.m.i. (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 e s.m.i. (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) *“...la **contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale**”*;
- in merito **alla definizione dell'accordo integrativo nazionale le cui trattative erano state iniziate prima della sottoscrizione dell'Accordo relativo al triennio 2022-2024** (per cui





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

- alcune sigle allora ammesse alle relative trattative, risultano ora estromesse dalla contrattazione integrativa in quanto non firmatarie del predetto Accordo nazionale), nel rinviare anche all'orientamento applicativo ARAN del 30 gennaio 2025 (ID: 34762), chiarisce che l'unica eccezione alla regola dell'ammissione alla contrattazione integrativa delle sole organizzazioni firmatarie del CCNL "è rappresentata dal caso in cui la variazione dei soggetti titolari sia intervenuta successivamente alla firma di una ipotesi di contratto integrativo e durante la fase dei controlli. Solo in tal caso i soggetti titolari alla firma definitiva del contratto integrativo di cui alla predetta ipotesi già sottoscritta saranno gli stessi che hanno partecipato al negoziato";
- in ordine all'ammissione alla partecipazione sindacale di sigle rappresentative nell'attuale triennio negoziale, in esito al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2025, ma non sottoscrittrici dell'Accordo nazionale vigente, giova richiamare gli articoli 16 e 33 dei d.P.R. 7 maggio 2008 e s.m.i., ai sensi dei quali" (...) *l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane (...), inviando la relativa documentazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale*". Analogamente si esprime l'art. 34 con riferimento alla partecipazione in relazione all'Organismo paritetico sull'innovazione nonché l'articolo 35 in materia di concertazione, ragion per cui le sigle non firmatarie "sono escluse non solo dalla contrattazione integrativa, ma anche dalle altre forme di relazioni sindacali".

A conclusione del citato parere la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha, tuttavia, "affidato al prudente apprezzamento dell'Amministrazione l'eventuale attivazione di forme di coinvolgimento anche atipiche delle organizzazioni sindacali rappresentative, al di fuori cioè della **partecipazione tipizzata che deve essere riservata alle OO.SS. legittimate dalla legge e dagli accordi triennali**, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che devono orientare i comportamenti delle amministrazioni anche alla luce della funzione precipua dell'attività di informazione e confronto".



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Le Direzioni Interregionali e Regionali sono pregate di curare la trasmissione della presente nota ai Comandi.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
PREFETTO  
Visconti